



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
IL SIULP GESTIRA' IL RICORSO PER I PROPRI ISCRITTI SENZA "CLAUSOLE VESSATORIE"

RACCOLTA ADESIONI
APPENA SARÀ CHIARITA LA COMPETENZA TRA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

GRATUITO
SENZA COSTANZA DI ISCRIZIONE

NESSUNA FRETTA!!
I DIRITTI EVENTUALMENTE LESI NON SONO SOGGETTI A PRESCRIZIONE

DIFFIDATE DEL CANTO DELLE SIRENE OTTOBRINE!!!

PER MAGGIORI INFO E PER MANIFESTARE L'INTERESSE AL RICORSO CONTATTA LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIULP

FLASH nr. 41– 2020

- PREVIDENZA COMPLEMENTARE il Siulp gestirà il ricorso per i propri iscritti senza clausole vessatorie
- Miope cercare di frenare la democrazia!
- SICUREZZA: SIULP, doveroso chiarimento dopo esternazioni Presidente De Luca.
- I casi di esenzione dal pagamento del "bollo auto"
- Il divieto di riprese in ambienti riservati
- Circolare in Italia con la targa estera: tutte le novità per il 2020
- Aumenta l'importo delle pensioni di invalidità

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**IL SIULP GESTIRA' IL RICORSO PER I PROPRI ISCRITTI SENZA CLAUSOLE VESSATORIE
STATE ATTENTI AL CANTO DELLE SIRENE OTTOBRINE!!!**

L'argomento della previdenza complementare è oggetto di una vergognosa opera di strumentalizzazione da parte di chi, con la rituale scontata propaganda di inizio autunno, sta proponendo ai colleghi un ricorso che viene spacciato come fonte di futura sicura convenienza, reso ancor più allettante dalla presunta gratuità. Una campagna demagogica che in realtà nasconde perfide trappole.

Prima di entrare nel merito della questione assicuriamo ai nostri iscritti che il Siulp, come sempre ove ne ricorrono le condizioni, non farà mancare il suo supporto ed organizzerà la raccolta delle adesioni al ricorso. Ricorso che, diversamente da alcune proposte che vengono veicolate in questi giorni, sarà genuinamente gratuito.

Ma questo sarà possibile solamente dopo che la Corte di Cassazione avrà stabilito quale sia la competenza a decidere sulla materia. Senza ripercorrere il tormentato iter che hanno dovuto affrontare altri ricorrenti, che hanno iniziato la loro vicissitudine processuale nel lontano 2009, ad oggi, tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte dei conti, si sono dichiarati incompetenti a decidere.

E a fronte di decine di ricorsi presentati sia all'una che all'altra giurisdizione, tutti decisi con il rigetto della domanda risarcitoria, si registra un solo precedente favorevole, quello della Corte dei Conti di Bari, che si pone in contrasto con plurime decisioni contrarie delle Sezioni centrali, quindi del grado di appello, e che invero non stabilisce nemmeno l'entità del risarcimento. Infatti nel riconoscere la sussistenza di un danno risarcibile rimette ad un estremamente ambiguo dispositivo la comparazione con altri fondi integrativi, stabilendo che il ristoro debba essere commisurato ad un quarto della differenza eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi già ha attivato la previdenza complementare, e chi invece ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio.

In altri termini non è nemmeno certo, ed anzi è decisamente revocabile in dubbio, che sulla base di questo isolato precedente giurisprudenziale, disallineato da tutte le altre pronunce, anche di quelle d'appello, si possa effettivamente conseguire un concreto risarcimento del danno, atteso che, dati i non esaltanti rendimenti dei fondi integrativi, è persino probabile che infine risulti più vantaggioso il sistema oggi vigente. È appena il caso di ricordare che dei tre fondi inizialmente attivati, uno è già stato chiuso proprio a causa del rendimento negativo protratto negli anni.

Quindi chi vi propone oggi di aderire ad un ricorso nel momento in cui ancora non è certo chi sarà il giudice chiamato a decidere, e con le incertezze circa gli attesi risarcimenti su cui ci siamo testé soffermati, persegue scopi decisamente lontani dal reale interesse della categoria, e mira esclusivamente a capitalizzare un consenso carpito senza spiegare ai colleghi quale sia la realtà dei fatti, in un periodo dell'anno che non è certo casuale. Non solo. La gratuità è meramente apparente. E lo si comprende benissimo dalla clausola che subordina questa presunta gratuità alla "costanza di iscrizione".

Per tradurre in parole semplici questa esca bizantina, la gratuità è subordinata al mantenimento dell'iscrizione a quel sindacato. E tutto questo senza che sia previsto quando quel ricorso verrà depositato, e senza che si possa pronosticare quanti anni ci vorranno prima che semmai si pervenga ad una sentenza. E magari, come già è successo, nel frattempo quella sigla cambia denominazione e disconosce gli impegni assunti dalla precedente gestione, lasciando i colleghi in balia dell'Agenzia delle Entrate che bussava alle loro porte chiedendo il pagamento delle spese processuali alle quali erano stati condannati.

Questo non è far sindacato. Questo è approfittare della buona fede dei colleghi per costringerli a rimanere iscritti sine die. Ed in effetti la procura che viene fatta sottoscrivere

con l'incarico al legale prevede una formula in base alla quale chi dovesse semmai revocare l'adesione a quel sindacato potrebbe essere chiamato a pagare un consistente compenso professionale la cui entità non è prevedibile. Anzi, a ben vedere, poiché è il singolo collega che sottoscrive la procura, il professionista potrebbe tranquillamente disconoscere l'esistenza di un accordo con l'organizzazione sindacale e chiedere in ogni momento il pagamento degli onorari.

L'aggravante è che viene imposta una clausola chiaramente vessatoria della cui legittimità, secondo i principi generali dell'ordinamento, è lecito dubitare.

Quindi, e per concludere, nel confermare che immediatamente dopo che si sarà pronunciata la Corte di Cassazione, ovvero nel momento in cui sarà finalmente chiarito chi tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile è competente a decidere, avvieremo la raccolta delle adesioni per un ricorso che, solo a quel punto, avrà certe e solide basi per poter essere presentato. E lo faremo non solo dopo aver spiegato correttamente quali sono gli eventuali risarcimenti attesi, ma anche dopo aver assicurato con impegni formali che sarà senza oneri a carico degli iscritti attuali e, soprattutto, senza imporre a chi aderirà capestri che possano coartare il loro consenso nel prossimo futuro.

Invitiamo quindi i colleghi a non farsi suggestionare dal perfido canto di sirene ottobrine. Non solo perché per quanto detto, paradossalmente, a seconda delle posizioni dei singoli, il regime vigente al quale è assoggettato il TFS potrebbe anche risultare più conveniente di quello derivante dalla devoluzione delle somme accantonate ad un fondo previdenziale complementare. Il che vorrebbe dire, tanto per fare un esempio, rinunciare ai sei scatti - tra i 10 ed i 15 mila euro a seconda della qualifica - che spettano al raggiungimento del limite di età ordinamentale. Ma anche perché, come correttamente ha evidenziato altra organizzazione sindacale, non c'è alcuna urgenza di presentare il ricorso, in quanto i diritti eventualmente lesi che si intendono far valere non sono soggetti a prescrizione.

Una cautela che viene raccomandata dallo stesso studio legale che, per primo, nel lontano 2009, ha iniziato il defatigante percorso giudiziario di recente approdato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. E se è un avvocato a dirci di non aver fretta, così rinunciando ad acquisire potenziali clienti, crediamo che questo rappresenti un più che apprezzabile indicatore del rispetto dei canoni deontologici e della sua credibilità. Preferiamo confidare in chi rinuncia a facili guadagni e invitiamo a diffidare di pifferai che invece hanno quale unico obiettivo quello di catturare consensi sacrificando la trasparenza dell'informazione agli interessi di bottega.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Miope cercare di frenare la democrazia!

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale Felice Romano inviate alla stampa lo scorso 6 ottobre:



"È quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia.

Per questo - prosegue il leader del SIULP - domani affiancheremo i sindacati militari nel loro pieno e sacrosanto diritto di associarsi in sindacati, finalmente riconosciuto anche da una recente sentenza della Corte costituzionale.

Il Disegno di Legge, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato mira a riconoscere ai militari, come tutti gli altri lavoratori, la libertà di costituirsi in sindacati.

Riteniamo gravi e anacronistiche alcune posizioni espresse dallo Stato Maggiore Difesa, laddove paventa provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che parteciperanno all'iniziativa, con il palese intento di negare un diritto riconosciuto costituzionalmente e ribadito dalla Suprema Corte anche per i militari che hanno, pertanto, il pieno diritto di manifestare democraticamente, senza che nessuno incuta loro il timore di ingiuste ritorsioni.

Anche per questo - prosegue Romano - il SIULP per sostenere con convinta vicinanza le prerogative dei militari, ha chiesto anche di essere convocato in audizione alla IV[^] Commissione Permanente-Difesa per essere ascoltato, in occasione dei lavori parlamentari, in merito alle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Con questo gesto - conclude il Segretario Generale del SIULP - vogliamo essere i testimoni che, a quasi quaranta anni dalla Legge di riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della sindacalizzazione della Polizia di Stato, la democrazia non raffigura una debolezza, ma rappresenta un valore aggiunto e inestimabile che aiuterà a crescere anche nel nostro Paese, gli apparati militari assieme ai lavoratori con le stellette."

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

SICUREZZA: SIULP, doveroso chiarimento dopo esternazioni Presidente De Luca.

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale Felice Romano inviate alla stampa lo scorso 4 ottobre:

"Pur comprendendo la pressione che quotidianamente ogni istituzione sopporta per effetto dell'aumento dei contagi da Covid-19, siamo rimasti basiti e increduli di fronte alle modalità e ai contenuti delle dichiarazioni attribuite al Presidente De Luca secondo le quali, a suo dire le Forze dell'ordine, per la loro assenza, sarebbero uno scandalo nazionale.

Per le modalità con cui tali dichiarazioni sono state esternate e la gravità che esse contengono, in quanto ledono la dignità personale e professionale di tutte le donne e gli uomini in uniforme che hanno come mission prioritaria la lotta alla criminalità e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica - come dimostra, per ultimo, il conflitto a fuoco che c'è stato stanotte proprio a Napoli (e per il quale esprimiamo vicinanza e plauso ai colleghi che sono intervenuti sventando la rapina), dove ha perso la vita un ragazzo di 17 anni (per la cui scomparsa esprimiamo profondo rammarico invitando tutti ad interrogarsi su come evitare che ciò si possa ripetere) - in un contesto di sistema paese dove ognuno dovrebbe aver ben chiaro qual è il proprio compito, le proprie competenze e le proprie responsabilità considerarti che così non sembra.

Ecco perché riteniamo necessario e urgente un chiarimento sulla questione. Giacché in un paese civile e democratico, qual è il nostro, l'unico vero scandalo potrebbe essere rappresentato dall'incapacità del sistema sanitario di saper rispondere alle esigenze di tutela della salute dei cittadini. E questo, ovviamente, non certo per colpe addebitabili al personale sanitario e non che opera in queste strutture.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, commenta le dichiarazioni del presidente De Luca secondo le quali le Forze dell'ordine, per la loro assenza, sarebbero uno scandalo nazionale.

Urge un chiarimento, in sede istituzionale e fuori dal baccano mediatico che si addice più a becere campagne elettorali piuttosto che a comunicazioni istituzionali, sottolinea con decisione Romano, soprattutto su temi così delicati e complessi che, oltre alla tutela della salute, hanno anche risvolti immediati e negativi sulla tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Giacché, come si conviene a chiunque ha alte responsabilità di governo e amministrazione del paese e del suo territorio, i cittadini si aspettano, da chi ricopre questi ruoli di responsabilità, comunicazioni e indirizzi che chiariscano il ruolo e le responsabilità di ogni pezzo delle istituzioni oltre che le indicazioni su come affrontare la nuova ondata di contagi che si stanno registrando. E si aspettano che ciò avvenga in un clima di collaborazione e sinergia istituzionale e non in quella di rissa becera che appartiene più alle campagne elettorali che non al governo delle istituzioni.

Auspichiamo per questo, conclude Romano, che si approfitti della presenza del Ministro LAMORGESE e del Capo della Polizia GABRIELLI nel capoluogo partenopeo affinché si possa trovare un momento di confronto e soprattutto di chiarimento per sanare il grave incidente che si è verificato in modo da ridare serenità alle donne e agli uomini in uniforme e garanzia ai cittadini che il Paese, tutto il Paese in ogni sua espressione istituzionale collabora incessantemente per garantire la loro salute e la loro sicurezza."

I casi di esenzione dal pagamento del “bollo auto”

Il bollo auto è una tassa automobilistica nazionale, ma di competenza locale, la cui riscossione è affidata appunto alle Regioni. Queste potrebbero anche decidere di non applicarlo o di farlo in misura ridotta, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 2019.

Presupposto della stessa è il possesso del veicolo a motore. In precedenza veniva chiamata anche tassa di circolazione poiché il tributo era riconosciuto per la circolazione del mezzo sulle strade.

Il possesso si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Pertanto, tutti i proprietari di auto, moto, e veicoli a motore in generale sono obbligati a pagare ogni anno il bollo che viene calcolato in base alla potenza del motore e al grado di inquinamento del mezzo.

Alcuni mezzi sono, tuttavia, esenti dal pagamento del bollo auto, ma talvolta la decisione dipende dalle singole regioni. La Lombardia, ad esempio, ha introdotto delle agevolazioni per chi acquista veicoli a basse emissioni inquinanti. Le auto elettriche sono esenti dal bollo, così come quelle a gas e a idrogeno. Per questo tipo di vetture il bollo è esente per sempre, mentre per le auto nuove o usate Euro 5 o euro 6, bifuel o ibride, l'agevolazione ha durata triennale.

Tra le auto esenti dal bollo ci sono le auto alimentate a GPL, ma la regolamentazione di questa materia varia in base alle singole regioni. In alcune di esse è prevista l'esenzione totale, in altre solo parziale.

Il pagamento del bollo auto può essere evitato se si possiede un'auto storica. L'esenzione è valida solo su richiesta del proprietario e occorre distinguere fra auto ultraventennali e ultratrentennali. Secondo la normativa sono considerati veicoli storici ultratrentennali quelli costruiti da oltre 30 anni e non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Per questa categoria di mezzi l'esenzione è totale (si paga solo 28,40 euro per circolare) e il beneficio è automatico, cioè non bisogna fare alcuna richiesta o iscrivere il veicolo al registro storico.

Per gli autoveicoli ultraventennali, invece, in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, è concessa la riduzione del pagamento del bollo nella misura del 50%. Mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza certificato di rilevanza storica, ma con attestazione di storicità ASI o FMI, sono assoggettati al pagamento bollo nella misura ridotta del 10%.

Una categoria di soggetti che possono beneficiare dell'esenzione del bollo auto, sono le persone disabili che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge 104/1992. Gli sconti previsti dalla Legge 104, rispecchiano gli stessi requisiti previsti per usufruire dell'Iva al 4% in caso di acquisto ed è applicabile alle vetture a benzina fino a 2.000 di cilindrata, oltre che alle vetture diesel fino a 2.800 centimetri cubici. Per richiedere l'agevolazione è necessario compilare un modulo esenzione bollo auto legge 104 e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate entro i tre mesi precedenti alla scadenza del pagamento.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Il divieto di riprese in ambienti riservati



Ci vien chiesto quale sia la fonte normativa che vieta di effettuare riprese, divulgare notizie riservate o diffondere immagini afferenti ambienti riservati o qualificati tali dalla normativa.

L'articolo 261 del Codice penale punisce con la reclusione non inferiore a 5 anni "chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto (..), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni; (..) se si tratta di notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni".

Il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (che indicava pedissequamente quali notizie fossero di vietata divulgazione ai fini di tale norma) è stato abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1. Il richiamo però del Decreto della Presidenza del

Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, che esplicitamente rimanda al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, indica che per tali fini la norma va ancora utilizzata. Infatti, il DPCM 7/2009 qualifica come "segretissime" le materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 concernente «Norme relative al segreto militare», che vieta la divulgazione delle notizie relative a Fortificazioni, basi ed impianti delle forze armate.

Per tale decreto, nell'interesse della sicurezza dello Stato, deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, e dunque anche di immagini, afferenti: "Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione di artiglierie, strade militari e di interesse militare; basi navali e punti d'appoggio costieri; stazioni di vigilanza costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, miglorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, di aggressivi chimici, proiettfici, polverifici, stazioni di carica per sommergibili, depositi munizioni e materiali, di combustibili, di carburanti). Incidenti di notevole gravità e relative cause, nei depositi ed impianti sopraddetti."

Con la sentenza n. 295 del 2002, la Corte Costituzionale ha precisato che le notizie "riservate" di cui all'art. 262 costituiscono categoria omogenea – sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva – rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato. Da ciò la considerazione che impone la verifica in concreto della idoneità della condotta rivelatrice a recare pregiudizio alla sicurezza nazionale.

Tale orientamento, confermato dalla Cassazione Sez. I sentenza n. 23036 del 30.4.2009, necessita di una analisi della condotta contestata che non può limitarsi a constatare la natura "classificata" di un documento oggetto di divulgazione, non potendo esaurirsi il giudizio in tale presa d'atto ma dovendosi approfondire, da un lato la legittimità dell'imposizione del vincolo (ai limitati fini penalistici) e dall'altro la concreta lesività (anche in termini di messa in pericolo) della condotta rispetto agli interessi protetti (testualmente, Cass. pen. Sez. I, sentenza 28.11.2013, n. 47224).

In sintesi: diffondere fotografie di caserme delle forze armate (ma anche di aeroporti, impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico) non è reato se non compromette la sicurezza nazionale in termini di "concreta idoneità lesiva".

Se la finalità è invece comunque ritenuta "unicamente giornalistica" dovrà comunque essere valutato, sempre dal giudice, se sono stati rispettati i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell'informazione, anche con il filtro interpretativo fornito dalle "Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" pubblicate il 4-1-2019 e confluite nell'allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali aggiornato con il decreto 101 del 10 agosto 2018 "adeguamento della normativa nazionale al GDPR".

L'art. 12 delle regole deontologiche prevede una deroga al trattamento dei dati relativi ai procedimenti penali. Prevale infatti il diritto di cronaca tanto che il paragrafo 1 statuisce che al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del

Regolamento (trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati), nonché dall'art. 2-octies del Codice (principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati).

L'art. 10 del Regolamento (UE) 679/2016 prevede che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza deve avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, mentre l'art. 2-octies del Codice elenca tassativamente i casi in cui è consentito il trattamento di tali dati sempre previa autorizzazione di una norma di legge o di Regolamento. Il paragrafo 2 dell'art. 12 statuisce inoltre che il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686 commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Circolare in Italia con la targa estera: tutte le novità per il 2020



Con il decreto semplificazioni arrivano importanti novità per chi risiede in Italia e circola con un veicolo immatricolato all'estero.

Intervenendo sull'art. 93 del Codice della strada, il decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) introduce particolari novità in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero per i residenti nel nostro Paese. In sintesi è stabilita, per alcune categorie di soggetti, la disapplicazione del divieto di circolazione previsto dal menzionato art. 93.

Il Codice della strada (D. Lgs. 285/1992) al comma 1-bis dell'art. 93 vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Lo stesso art. 93, ai commi 1-ter e 1-quater prevede altresì che, nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In tal caso, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

Stessa cosa dicasi per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.

Ora con il decreto semplificazioni (art.16-ter) è stabilito che le predette disposizioni non troveranno più applicazione nei confronti di alcune categoria di soggetti. Nel dettaglio si tratta dei seguenti:

- residenti di Campione d'Italia;
- lavoratori frontalieri o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali transitano in Italia con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

Circolare in Italia con auto targata all'estero prevede sanzioni pesanti e confisca del veicolo per i trasgressori.

Aumenta l'importo delle pensioni di invalidità



Recepimento delle statuizioni della Corte Costituzionale dello scorso mese di giugno, il governo ha stanziato i fondi necessari per aumentare le pensioni di invalidità.

Una circolare ad hoc sta per essere pubblicata dall'Inps. In essa verranno spiegate le modalità di pagamento in contanti in Posta o di accredito su conto corrente bancario e postale.

Per quanto riguarda gli importi, saranno pagati gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. I ritardi finora registrati sono dovuti all'individuazione della platea dei beneficiari per i quali l'Inps ha dovuto elaborare apposite liste.

Bisogna infatti tenere conto, non solo dell'età degli invalidi, ma anche dei limiti di reddito e dell'età anagrafica. L'assegno per gli invalidi civili totali è, infatti, riconosciuto a condizione di possedere un reddito personale non superiore a un certo livello stabilito annualmente dall'Inps.

L'aumento della pensione passerà a 651,50 euro solo per tutti coloro che rientrano in tali limiti di reddito, altrimenti verrà decurtata. L'incremento è infatti condizionato alle vecchie regole previste dalla legge numero 448 del 2011 ("incremento al milione", riferito alle vecchie lire) nel limite di reddito personale stabilito in euro 8.422,85 euro all'anno (14.396,72 euro se c'è anche il coniuge). Chi supera queste soglie non beneficerà dell'incremento, così come previsto dal decreto di Agosto.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli derivanti da lavoro dipendente o assimilato, da lavoro autonomo e occasionale. Ma anche da pensioni ai superstiti e da tutti gli altri assoggettabili ai fini Irpef. Non sono da considerare i redditi da pensione di invalidità civile, la rendita della casa di abitazione, l'indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia e le pensioni di guerra.

Come sancito dalla Corte Costituzionale, gli attuali assegni di assistenza erogati dall'Inps e spettanti agli invalidi civili totali sono troppo bassi perché "insufficienti a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita". Una questione che per anni ha violato l'articolo 38 della Costituzione e che solo ora la Corte ha chiarito su ricorso da parte della Corte d'Appello di Torino che riteneva, in base alla Carta che "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Ma a chi spetta l'aumento? Secondo la nuova legge, spetta solo ed esclusivamente agli invalidi civili totali con invalidità accertata al 100%. Oltre a ciechi, sordi e muti, cioè coloro che non sono in grado di lavorare e quindi di procurarsi i mezzi economici per vivere.

La novità consiste nel riconoscere l'importo maggiorato già a partire dal 18 esimo anno di età e non al solo compimento del 60 esimo.

Come già detto, chi percepisce redditi superiori a certi limiti continuerà a prendere 285 euro al mese.

Per gli invalidi civili con grado di invalidità inferiore al 100%, cioè con percentuale ricompresa fra 74% e 99% l'importo dell'assegno non subirà alcun incremento. Costoro continueranno a percepire l'assegno Inps pari a 285,66 euro. La Corte Costituzionale è, infatti, intervenuta solo a favore di coloro che risultano invalidi totali. Cioè di coloro che non sono in grado di procurarsi mezzi economici per vivere e ai quali lo Stato deve assicurare una vita dignitosa.

In particolare i supremi giudici costituzionali hanno affermato che il cosiddetto "incremento al milione", in base all'art. 12 della vecchia legge numero 118 del 1971, debba essere assicurato agli invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età. Quindi il legislatore è intervenuto, non tanto sull'importo dell'assegno spettante agli invalidi civili totali, quando sull'età anagrafica degli stessi. Perché se una persona è invalida civile (con accertamento definitivo da parte dell'Inps) al 100% a 40 anni, lo sarà anche dopo i 60.

